

CAMERA DEI DEPUTATI N. 197

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati GORRERI, BUZZELLI, BARDINI, BIGI,
MAGLIETTA, SANNICOLO'**

Presentata il 1° agosto 1958

Regolamentazione delle attività del servizio di barbieri,
pettinatrici ed affini

ONOREVOLI COLLEGHI! — La regolamentazione delle attività di barbieri, parrucchiere ed affini si presenta necessaria anche nel nostro Paese poiché dette attività artigiane presentano aspetti di particolare rilievo per i negozi aperti sul fronte stradale che devono essere disciplinati in rapporto alla densità della popolazione e al traffico che si svolge nella località in cui l'esercizio esplica le sue attività.

In considerazione della legge n. 860 sulla disciplina giuridica dell'artigianato, la quale permette alle categorie in parola di avere un largo numero di dipendenti, occorre una disciplina per impedire il costituirsi di azien-

de con finalità esclusivamente speculative e monopolistiche.

Non si deve trascurare l'aspetto igienico sanitario per il quale necessitano tutti quei requisiti che l'igiene moderna impone, da disciplinarsi con apposito regolamento redatto dal Consiglio comunale e di cui una Commissione comunale presieduta dal sindaco cura l'applicazione.

Il fine di questa proposta di legge è quello di tutelare una categoria di lavoratori importante per la sua entità economica, per la sua attività artigianale e per i riflessi urbanistici ed igienico-sanitari del lavoro che svolge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I comuni possono, con apposito regolamento, stabilire norme per disciplinare l'esercizio dei servizi igienico-sanitari di barbieri, parrucchiere per signora, pettinatrice ed in genere tutte le prestazioni di servizi simili.

ART. 2.

Il regolamento comunale, di cui al precedente articolo, opera mediante l'istituzione di

una apposita licenza la cui concessione è subordinata:

a) al possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 860;

b) alla distanza fra esercizi analoghi;

c) alla densità della popolazione;

d) all'esistenza dei requisiti igienico-sanitari dei locali in cui si deve svolgere l'attività, in conformità alle attuali disposizioni in materia.

ART. 3.

La licenza è rilasciata dal Sindaco sentito il parere di una Commissione composta:

a) del sindaco del comune o da un suo rappresentante;

b) dei rappresentanti degli artigiani del ramo nominati dalle rispettive Associazioni sindacali, in numero non inferiore a tre ed in ragione di almeno uno per ciascuna Organizzazione;

c) di un rappresentante dei lavoratori del ramo.

ART. 4.

Coloro che al momento della pubblicazione del regolamento previsto dalla presente legge, già esercitano i servizi igienico-sanitari di cui all'articolo 1, sono autorizzati a continuare la loro attività.